COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.1.2026
COM(2026) 44 final

2026/0027 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui all'articolo 537 di tale accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione affinché l'Unione formuli una dichiarazione che stabilisca la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi alla consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, conformemente all'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito"), dall'altra.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

L'accordo sugli scambi e la cooperazione ("accordo")[1] stabilisce le basi di ampie relazioni tra l'Unione e il Regno Unito, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell'autonomia e della sovranità delle parti. L'accordo è entrato in vigore il 1º gennaio 2021.

L'accordo prevede la cooperazione tra le parti in materia di consultazione automatizzata dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Tale cooperazione può tuttavia iniziare solo dopo che l'Unione ha verificato che il Regno Unito riunisce le condizioni di cui all'articolo 539 e all'allegato 39 dell'accordo.

2.2. L'atto previsto dell'Unione

L'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo prevede che l'Unione stabilisca la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi alla consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli a norma della parte terza, titolo II ("Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli"), dell'accordo.

A norma dell'allegato 39 dell'accordo, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base di una valutazione volta a stabilire se il Regno Unito riunisca le condizioni richieste per la consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli. La decisione deve basarsi su una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati di un questionario, di una visita di valutazione e, se del caso, di un'esperienza pilota.

La decisione diventerà vincolante, a norma del diritto internazionale, per il Regno Unito mediante una dichiarazione unilaterale dell'Unione, conformemente all'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo. La dichiarazione unilaterale dell'Unione deve essere notificata al Regno Unito.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

A seguito di una visita di valutazione nel Regno Unito svoltasi dal 17 al 20 giugno 2025, il gruppo di valutazione ha concluso nella sua relazione che la cooperazione con il Regno Unito sui dati di immatricolazione dei veicoli soddisfa i requisiti pertinenti. La relazione è stata presentata al Consiglio il 17 ottobre 2025 e ha permesso al Consiglio di consentire all'Unione

[1] Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

di dichiarare che gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai dati di immatricolazione dei veicoli, conformemente all'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo.

Alla luce di quanto precede, la Commissione propone di fissare al 1º marzo 2026 la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai dati di immatricolazione dei veicoli di cui all'articolo 537 dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[2].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'articolo 540, paragrafi 1 e 2, dell'accordo prevede che, qualora il Regno Unito riunisca le condizioni di cui all'articolo 539 e all'allegato 39 dell'accordo, l'Unione stabilisce la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai dati di immatricolazione dei veicoli. Sebbene sia un atto unilaterale dell'Unione e non un atto che deve essere adottato da uno degli organi istituiti dall'accordo, tale determinazione produce tuttavia effetti giuridici. La posizione dell'Unione alla base di tale determinazione dovrebbe quindi essere stabilita conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, applicato per analogia.

Gli effetti giuridici della dichiarazione sono vincolanti ai sensi del diritto internazionale e ricadono interamente sull'Unione in quanto parte dell'accordo. Pertanto, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva in materia.

La determinazione della data pertinente di cui all'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo non comporta l'integrazione o la modifica del quadro dell'accordo.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base

[2] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto ha finalità e parti costitutive riguardanti il settore della protezione dei dati e della cooperazione di polizia. Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 16, paragrafo 2, e articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

L'accordo è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio[3] che ha come base giuridica sostanziale l'articolo 217 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 16, paragrafo 2, e dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

[3] Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj).

2026/0027 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui all'articolo 537 di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito"), dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio[1] del 29 aprile 2021, ed è entrato in vigore il 1º gennaio 2021.

(2) A norma dell'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione, sulla base di una relazione globale di valutazione, che sintetizza i risultati di un questionario, di una visita di valutazione e, se del caso, di un'esperienza pilota, deve stabilire la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi alla consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli.

(3) Con lettera del 20 maggio 2024 il Regno Unito ha informato la Commissione, attraverso il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, di aver adempiuto agli obblighi di cui alla parte terza, titolo II, dello stesso accordo per quanto riguarda i dati di immatricolazione dei veicoli. Il Regno Unito ha inoltre formulato dichiarazioni e designazioni conformemente al capo 0, articolo 22, dell'allegato 39 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e si è dichiarato pronto a essere valutato per lo scambio, con gli Stati membri, dei dati di immatricolazione dei veicoli.

[1] Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj).

(4) Il 25 ottobre 2024 la Commissione ha inviato al Regno Unito il questionario riguardante lo scambio automatico dei dati di immatricolazione dei veicoli. L'11 novembre 2024 il Regno Unito ha fornito alla Commissione le risposte al questionario. Il 13 novembre 2024 tali risposte sono state inoltrate al gruppo di valutazione e presentate al gruppo di lavoro del Consiglio "Scambio di informazioni in ambito GAI" e al gruppo di lavoro del Consiglio "Regno Unito".

(5) A norma del capo 4, articolo 2, dell'allegato 39 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il Regno Unito ha dovuto effettuare un'esperienza pilota unitamente a uno o più Stati membri dell'UE che già scambiano dati di immatricolazione dei veicoli a norma delle decisioni 2008/615/GAI[2] e 2008/616/GAI[3] del Consiglio, poco prima o poco dopo la visita di valutazione. L'esperienza pilota è stata completata con successo poco prima della visita di valutazione.

(6) Conformemente al capo 4, articolo 3, dell'allegato 39 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dal 17 al 20 giugno 2025 il Regno Unito è stato oggetto di una valutazione riguardante la consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli. La relazione di valutazione ha concluso che gli aspetti che consentono lo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con gli Stati membri a norma della parte terza, titolo II, e dell'allegato 39 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sono stati attuati con successo nel Regno Unito a livello giuridico, operativo e tecnico.

(7) Conformemente al capo 4, articolo 5, dell'allegato 39 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la relazione globale di valutazione, che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota, è stata presentata al Consiglio il 17 ottobre 2025.

(8) Poiché il Regno Unito riunisce le condizioni di cui all'articolo 539 e all'allegato 39 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione dovrebbe, ai sensi dell'articolo 540, paragrafo 2, dello stesso accordo, stabilire la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai dati di immatricolazione dei veicoli di cui all'articolo 537 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali dati possono essere trasmessi a decorrere dal 1º marzo 2026. L'Unione dovrebbe notificare al Regno Unito questa posizione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. In tali circostanze è opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nei confronti del Regno Unito in merito alla determinazione di detta data.

(9) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, che ha come base giuridica sostanziale l'articolo 217 TFUE.

(10) La Danimarca e l'Irlanda sono vincolate dall'articolo 540 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in virtù della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua tale accordo,

---

[2] Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

[3] Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alla data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai dati di immatricolazione dei veicoli a norma dell'articolo 537 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è definita nella dichiarazione unilaterale dell'Unione acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1 è notificata al Regno Unito in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente